Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 15 maggio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 111 DEL 15 MAGGIO 1950:

Ministero della difesa - Esercito: Ricompense al valor militare.

(2761-2765-2766-2768-3683)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 216.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo e San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in Andria (Bari).

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Andria in data 2 ottobre 1948, integrato con decreto di pari data e dichiarazione 16 luglio 1949, relativo all'erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo e San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento di denominazione della parrocchia della Madonna della Rocca, in Racalmuto (Agrigento).

N. 217. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° febbraio 1949, con cui la parrocchia della Madonna della Rocca, in Racalmuto (Agrigento) con sede nella chiesa della Madonna del Carmelo, ha assunto il titolo di « Beata Maria Vergine del Monte Carmelo ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma, in Grottarossa di Prima Porta di Roma.

N. 218. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. Pio XII in data 14 dicembre 1948, relativo all'istituzione di un ufficio coadiutorale nella parrocchia dell'Immacolata Concezione di Maria SS.ma, in Grottarossa di Prima Porta di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, in frazione « Porto Palo » del comune di Menfi (Agrigento).

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 26 febbraio 1949, integrato con dichiarazione 17 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, in frazione « Porto Palo » del comune di Menfi (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1950

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Monte San Savino (Arezzo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il 22 marzo 1950 venne organizzato nel comune di Monte San Savino (Arezzo), dalla Camera del lavoro, senza la prescritta autorizzazione degli organi di polizia, una manifestazione pubblica in segno di prostesta per i luttuosi incidenti di Lentella (Chieti).

Il comandante della locale Stazione carabinieri, venuto a conoscenza della manifestazione stessa e preoccupato per l'affluenza nel Comune di gruppi di operai scioperanti, appartenenti ai vicini cantieri, cercò ripetutamente e sempre con esito negativo il sindaco, sig. Rocchi Agostino, per chiederne la collaborazione nel prevenire la manifestazione, che, data la tensione degli animi, avrebbe potuto provocare turbamenti dell'ordine pubblico.

Imbattutosi nel corteo dei dimostranti, il quale era capeggiato dallo stesso sindaco e preceduto da cartelloni recanti frasi ingiuriose all'indirizzo del Governo, faceva rilevare al predetto amministratore l'illegalità della manifestazione, invitandolo, altresì, ad affiancarlo, nella sua qualità di ufficiale del Governo, per lo scioglimento del corteo stesso.

In seguito al rifiuto opposto dal Rocchi, egli intimò ad alta voce alla folla di sciogliersi, ma il suo tentativo fu vano perchè venne da questa sopraffatto.

In conseguenza dell'atteggiamento tenuto dal sindaco in tale circostanza, il Prefetto di Arezzo lo ha sospeso dalla carica per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 149 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Questo Ufficio, considerato che il Rocchi, violando i doveri inerenti alle sue funzioni, ha dimostrato palesemente di essere animato da spirito di ribellione alle leggi dello Stato, creando, altresì, i presupposti di gravi perturbative dell'ordine

pubblico, ritiene necessario rimuoverlo dalla carica, a norma del citato art. 149.

Pertanto, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e col quale, per sanzionare adeguatamente la condotta del predetto amministratore, se ne dispone la ineleggibilità per il periodo di anni tre, ai sensi del comma ottavo del ripetuto art. 149.

Roma, addì 4 aprile 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il sindaco di Monte San Savino (Arezzo), sig. Rocchi Agostino, ha capeggiato una dimostrazione di protesta per i luttuosi incidenti di Lentella (Chieti), svoltasi in quel Comune il 22 marzo 1950, rifiutandosi di collaborare con gli organi locali di polizia per lo scioglimento pacifico di essa e creando, quindi, con la sua azione, improntata a spirito di parte, i presupposti di gravi turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinarne la rimozione dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Rocchi Agostino, sindaco di Monte San Savino, è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1950

EINAUDI

SCELBA

(1973)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° aprile 1950.

Garanzia dello Stato ad una nuova serie di obbligazioni I.R.I.-Ferro 4,50 %.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO MINISTRO AD INTERIM PER IL BILANCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2538;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1947, n. 1658;

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Considerato che in base all'art. 4 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, può essere accordata, nelle forme di legge, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale, quando il Consiglio dei Ministri abbia riconosciuto che le corrispondenti operazioni hanno carattere di pubblico interesse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del sopraindicato decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906, detta garanzia per le serie di obbligazioni denominate « Serie speciale gestione I.R.I.-Ferro » è accordata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro e da registrare alla Corte dei conti;

Vista la richiesta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale relativa alla emissione di un massimo di n. 7.000.000 di nuove obbligazioni I.R.I.-Ferro 4,50 % da L. 1000 nominali cadauna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 906, e dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento di un interesse annuo fisso del 4,50 % da corrispondersi in rate semestrali eguali posticipate, ad una nuova serie di obbligazioni con scadenza 30 giugno 1957, denominate « Serie speciale gestione I.R.I.-Ferro », fino ad un massimo di lire sette miliardi che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale emetterà ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società Finanziaria Siderurgica « Finsider », le quali azioni saranno costituite in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 2.

Un delegato del Ministero del tesoro accerterà la osservanza delle norme prescritte dal regolamento del prestito obbligazionario, di cui all'art. 1 del presente decreto, nel testo che sarà approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) con propria deliberazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1950

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro ad interim per il bilancio
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1950
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 195. — GRIMALDI

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1950.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale per il quadriennio 1950-1953.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, concernente il riordinamento dell'Istituto di medicina sociale;

Viste le designazioni del Presidente della Corte dei conti e dei Ministri per il tesoro, per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto di medicina sociale, con sede in Roma, per il quadriennio 1950-1953 è composto come segue:

Merlino dott. Federico, in rappresentanza della Corte dei conti, presidente;

D'Amico dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Franco rag. Giovanni Battista, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Guerrisi dott. Michele, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 24 aprile 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1950.

Autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione, senza visita medica, con scadenza di due anni, alla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948, che stabilisce il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1948, con il quale la Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, è stata autorizzata a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica con carenza da un anno e mezzo fino a meno di due anni;

Vista la domanda della predetta Società intesa ad estendere detta autorizzazione ad assicurazioni senza visita medica con carenza di due anni;

Decreta:

E' approvata la seguente clausola da inserire nelle polizze relative a contratti di assicurazione stipulati senza visita medica dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, in base alle forme 1-*C*, 1-*D*, 1-*D* 3 ½ %, 1-*D* 4 %, 1-*D* 5 %, 1-*D* 6 %, 1-*D* 10 %, 13, 17-*C*, 25-*C*, 4-*BM*, 13-*A*, 13-*D*, 13-*E*, 30, già indicate nel decreto 6 marzo 1948 e per un capitale assicurato non superiore al limite stabilito nella lettera *B* del decreto 24 febbraio 1948 di cui alle premesse:

La Società qualora il decesso dell'assicurato avvenisse entro i primi due anni dal principio dell'assicurazione e semprechè la polizza sia al corrente col versamento dei premi, applicherà le limitazioni seguenti:

a) se il decesso avvenisse entro il primo semestre, la somma dovuta sarà pari all'ammontare del capitale assicurato diviso per il numero degli anni di durata del pagamento del premio, e comunque ad un importo non inferiore al premio versato;

b) se il decesso avvenisse durante il secondo semestre, la somma dovuta sarà pari ad un quarto del capitale assicurato in caso di morte;

c) se il decesso avvenisse durante il terzo semestre, la somma dovuta sarà pari alla metà del capitale assicurato in caso di morte;

d) se il decesso avvenisse durante il quarto semestre, la somma dovuta sarà pari a tre quarti del capitale assicurato in caso di morte.

La Società non applicherà entro i due primi anni dal principio dell'assicurazione le limitazioni sopraindicate e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato per il caso di morte qualora il decesso sia dovuto ad infortunio, intendendosi come tale un evento che si verifichi per cause fortuite del tutto indipendenti dalla volontà dell'assicurato, che si concreti nell'azione improvvisa di una forza violenta esterna, che origini all'assicurato lesioni corporali obbiettivamente constatabili, e purchè la morte, quando non sia immediata, avvenga entro tre mesi dall'infortunio.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1920)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1950.

Emissione di buoni fruttiferi al portatore e a scadenza fissa da parte della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 416;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito in lire 1500 milioni l'ammontare dei buoni fruttiferi, a scadenza fissa, che la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è stata autorizzata ad emettere con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, a fronte delle operazioni da essa compiute ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, 5 marzo 1948, n. 121 e 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 2.

I buoni fruttiferi di cui ai precedenti articoli sono al portatore e devono essere emessi per ogni singola specie in tante serie distinte a seconda delle rispettive scadenze annuali prefissate e non prorogabili, le quali non possono essere inferiori a due anni nè superiori a cinque anni.

Art. 3.

Il tasso di interesse dei buoni di cui al presente decreto non può eccedere le misure indicate nella seguente tabella:

scadenza	2	anni:	3,50 %;
»	3	»	4 %;
»	4	»	4,50 %;
»	5	»	4,75 %.

Gli interessi sono corrisposti per anno posticipato previo distacco dai titoli di apposite cedole pagabili al portatore.

Art. 4.

I buoni, numerati progressivamente, sono staccati da apposita matrice.

Ogni titolo deve contenere:

a) la data del versamento e quella della scadenza;

b) l'ammontare del capitale, scritto in cifre e in lettere;

c) il saggio degli interessi;

d) le firme del preposto all'ufficio emittente e del cassiere.

Ai buoni deve essere unito il necessario numero di tagliandi cedole annuali per il pagamento degli interessi. Su ogni cedola deve essere indicato l'importo degli interessi da essa rappresentato.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia approverà le norme relative al servizio dei buoni fruttiferi di cui al presente decreto sottoponendo altresì preventivamente all'approvazione dell'organo di vigilanza il fac-simile dei buoni.

Per quant'altro non previsto nel presente decreto, avranno vigore le norme stabilite per le operazioni ed i servizi di banca.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1950.

Aumento del limite di emissione dei buoni fruttiferi nominativi della Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 luglio 1925, n. 1453;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 12 agosto 1927;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1947;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia, è autorizzata ad elevare da lire 200 milioni a lire un miliardo il limite massimo di emissione dei propri buoni fruttiferi nominativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1980)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 98

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 maggio 1950

	Dollaro	franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,30
» Firenze	624,75	145,25
» Genova	624,85	145,25
» Milano	624,80	145,50
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,76	145,50
» Torino	624,8375	145,30
» Trieste	624,80	145,50
» Venezia	624,825	145,30

Media dei titoli del 15 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,80
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % 1935	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	74,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,875
Id. 5 % 1936	93,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero .	» 145,50

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia .	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica al decreto interministeriale 3 gennaio 1949, concernente la sdemanializzazione di un'area sita nel comune di Sottomarina di Chioggia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 maggio 1950, è stato rettificato il decreto interministeriale 3 gennaio 1949, già pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1949, nel senso che l'area sita in Sottomarina di Chioggia, sdemanializzata con detto provvedimento, ha la superficie di « Ha. 0.19.40 », anzichè di « Ha. 0.10.35 ».

(2003)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(2000)

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Terracina

Con decreto Ministeriale 6 maggio 1950, n. 1451, previa decisione sulla opposizione presentata e con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, è approvato il progetto di varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Terracina vistato in cinque planimetrie in scala 1:500.

Per l'attuazione di detto progetto resta fermo lo stesso termine stabilito per il piano di ricostruzione originario.

(1957)

Approvazione del piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Mantova

Con decreto Ministeriale 8 maggio 1950, n. 1225, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Mantova, vistato in dieci planimetrie in scala 1:1000 e una in scala 1:2000.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni dalla data del decreto medesimo.

(1958)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Grottolella (Avellino) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Grottolella (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Grottolella (Avellino) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1950

Il direttore generale: FORMENTINI

(1986)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Pistoia in data 31 dicembre 1948, n. 13450, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:

De Francisci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:

Pasero dott. Costantino, medico provinciale;
Cantieri prof. dott. Collatino, docente di patologia e clinica medica;
Girardi prof. dott. Varo, docente di clinica ostetrica;
Rafanelli dott. Dino, medico condotto.

Segretario:

Consalvo dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 aprile 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1990)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga al 19 giugno 1950 del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli per il conferimento di quarantaquattro posti di usciere di questura in prova e modifica dell'art. 3 del relativo bando.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, registro Interno n. 10, foglio n. 253 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1950, con cui è stato bandito un concorso per titoli a quarantaquattro posti di usciere di questura in prova;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nelle premesse indicato, è prorogato a tutto il 19 giugno 1950.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 del bando di concorso è modificato come segue:

« Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice copia, dei documenti allegati ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1950.

p. Il Ministro: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1950
Registro Interno n. 22, *foglio n.* 307. — MODICA

(2013)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso per la nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dell'11 giugno 1948, n. 134, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina di tre agenti di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1948, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la decisione del Consiglio di Stato IV Sezione, numero 310 del 7 maggio-23 settembre 1949 in ordine al concorso per agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, indetto con decreto Ministeriale 21 settembre 1946, dalla quale si rileva, tra l'altro, che l'ordine di precedenza dei candidati muniti di titolo preferenziale, ai fini della formazione della graduatoria, deve essere determinata in base alla valutazione del merito esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle categorie previste dall'art. 7 del bando di concorso;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso per la Borsa valori di Venezia;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla Commissione predetta;

Considerato che tra i candidati idonei soltanto il sig. Giulio Antonelli si trova nelle condizioni richieste dal predetto art. 7 del bando di concorso e che pertanto va classificato al primo posto della graduatoria;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia:

1. Antonelli Giulio, punti 64, rappresentante alle grida;
2. Rossi dott. Giovanni, punti 66,25;
3. Lavaggi dott. Giovanni Battista, punti 60, ex combattente;
4. Bortolotto dott. Ugo, punti 45,75;
5. Dolfin rag. Giovanni, punti 43,25;
6. Marigonda Andrea, punti 42,25;
7. Faliva dott. Giovanni, punti 41,75, partigiano;
8. Billone rag. Stefano, punti 41,50;
9. Levi dott. Giorgio, punti 36;
10. Cichellero dott. Marco, punti 35.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1950
Registro Tesoro n. 6, *foglio n.* 97. — GRIMALDI

(1930)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il precedente decreto n. 10190 del 10 giugno 1947, e successive modifiche con cui sono stati messi a concorso i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso sopraindicato:

1. Bellò Maria	punti	90,75/150
2. Boldrini Armida	»	90,28/150
3. Dondi Maria	»	89,60/150
4. Fattore Filomena	»	84,05/150
5. Ottaviani Arnesina	»	82,10/150
6. Tabacco Teresa	»	81,90/150
7. Granati Tomassina	»	79,50/150
8. Guerzoni Ester	»	79,40/150
9. Fiore Maria	»	78,90/150
10. Orazi Dina	»	78,05/150
11. Cococcetta Violetta	»	77,35/150
12. Fioravanti Maria	»	75 —/150
13. Sperandio Ada	»	74,62/150
14. Micheli Lidia	»	74,55/150
15. Panella Enrica	»	73,20/150
16. Passa Ada	»	72,35/150
17. Falini Marina	»	71,50/150
18. Nardocci Loreta	»	71,35/150
19. Alfonsetti Bernardina	»	71,30/150
20. Nardi Andreina	»	71,23/150
21. Butini Adiva	»	70,70/150
22. Ballotta Cesarina	»	70,50/150
23. Costantini Lidia	»	70 —/150
24. Pierozzi Colomba	»	69,85/150
25. Petrongari Diana	»	69,50/150
26. Paffetti Sila	»	69,05/150
27. Curti Clementina	»	69 —/150
28. Rinaldi Atrasia	»	68,12/150
29. Faltoni Irma	»	65,50/150
30. De Angelis Raffaella	»	61,70/150
31. Ficcardi Vera	»	60,05/150
32. Ciavola Anna	»	59,98/150
33. Sabetta Iolanda	»	59 —/150

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 aprile 1950

Il prefetto: MEDA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 9439, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti, indetto con decreto prefettizio n. 10190 del 10 giugno 1947, e successive modifiche;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle singole concorrenti nella domanda per l'ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1. Bellò Maria: Poggio Mirteto (condotta unica);
2. Boldrini Armida: Collevecchio (condotta unica);
3. Dondi Maria: Casperia (condotta unica);

4. Fattore Filomena: Greccio (condotta unica);
5. Ottaviani Arnesina: Petrella Salto (condotta unica);
6. Tabacco Teresa: Borgocollefegato, 2ª condotta (Torano);
7. Granati Tomassina: Rieti (Vazia);
8. Guerzoni Ester: Poggio San Lorenzo (condotta unica);
9. Fiore Maria: Rieti (Poggio Fidoni);
10. Orazi Dina: Longone (condotta unica);
11. Cococcetta Violetta: Rieti (2ª condotta);
12. Fioravanti Maria: Collalto Sabino (condotta unica);
13. Sperandio Ada: senza sede;
14. Micheli Lidia: Amatrice (2ª condotta);
15. Panella Enrica: senza sede;
16. Passa Ada: Consorzio Ascrea-Paganico;
17. Falini Marina: Pescorocchiano (2ª condotta Campolano);
18. Nardocci Loreta: Salisano (condotta unica);
19. Alfonsetti Bernardina: senza sede;
20. Nardi Andreina: Casaprota (condotta unica);
21. Butini Adiva: Consorzio Varco-Marcetelli;
22. Ballotta Cesarina: Petescia (condotta unica);
23. Costantini Lidia: Montenero (condotta unica);
24. Pierozzi Colomba: Frasso Sabino (condotta unica).

Alle concorrenti Sperandio Ada, Panella Enrica e Alfonsetti Bernardina non è stata assegnata alcuna sede, perchè le sedi da esse richieste sono state assegnate a concorrenti che le precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati e della Prefettura.

Rieti, addì 18 aprile 1950

Il prefetto: MEDA

(1941)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 14540 in data 15 giugno 1949, che approva la graduatoria dei candidati ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 aprile 1946;

Visti i decreti prefettizi n. 14549 del 30 giugno 1949, n. 22100 del 6 settembre 1949, n. 25328 del 20 ottobre 1949, n. 28368 del 24 novembre 1949 e n. 33 del 24 febbraio 1950, con cui si dichiarano vincitori del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte rispettivamente nei comuni di Busseto (frazione di Sant'Andrea), Monchio delle Corti, Valmozzola, Medesano (frazione Varano Marchesi), Tornolo (frazione Santa Maria del Taro), Compiano, Fidenza (frazione di Castione Marchesi), Corniglio (frazione di Ghiara) e Parma (condotta di San Giuseppe della Congregazione di San Filippo Neri);

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Terzi dott. Giustiniano: Busseto (condotta di Sant'Andrea);
Caretta dott. Giorgio: Monchio delle Corti (condotta unica);
Fiocchi dott. Ferdinando: Valmozzola (condotta unica);
Zanni dott. Enzo: Medesano (condotta di Varano Marchesi);
Ghezzi dott. Antonio: Tornolo (condotta di Santa Maria del Taro);
Agnetti dott. Giulio: Compiano (condotta unica);
Sanviti dott. Tommaso: Fidenza (condotta di Castione Marchesi);
Calzolari dott. Luigi: Corniglio (condotta di Ghiare);
Quattromini dott. Giuseppe: Parma, Congregazione di San Filippo Neri (condotta di San Giuseppe).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 24 aprile 1950

Il prefetto: MENEGHINI

(1916)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 22848-*bis* in data 3 settembre 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 31 dicembre 1946 alle vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 9750 del 26 giugno 1947;

Visto il proprio decreto n. 7433 in data 4 corrente mese, con il quale, a seguito di rinuncia da parte di alcune vincitrici, si è provveduto alla parziale modifica del decreto soprarichiamato;

Visto che le ostetriche Niccolini Moretti Eugenia, Massini Rosina, Leri Flora, hanno rinunciato alla nomina per le condotte ostetriche loro assegnate col precitato decreto 3 settembre 1949, n. 22848-*bis* e 4 aprile 1950, n. 7433;

Considerato che, a norma dell'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sono state interpellate e invitate a dichiarare l'accettazione delle sedi resesi vacanti quelle concorrenti che seguivano immediatamente nella graduatoria le rinunciatarie;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi 3 settembre 1949, n. 22848-*bis* e 4 aprile 1950, n. 7433, le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

Cassigoli Checchi Oria: Castiglione della Pescaia (Buriano);
Fineschi Andreina: Roccalbegna (Cana);
Nannoni Walesca: Sorano (Castell'Ottieri).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 11 aprile 1950

p. *Il prefetto*: GUIDA

(1940)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.